

DELIBERA N. 354/19/CONS

ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA AVVIATA CON LA DELIBERA N. 486/18/CONS RECANTE “LE POSTAZIONI TELEFONICHE PUBBLICHE: NUOVE PROSPETTIVE REGOLAMENTARI”

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 luglio 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato Codice;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il “*codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato Codice europeo, con il quale si innova il regime del servizio universale, eliminando l'obbligo di fornitura del servizio di telefonia pubblica;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante “*Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche*”;

CONSIDERATO che l'articolo 53 del Codice prevede che tutte le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale rendano disponibili sul territorio nazionale un elenco di servizi, a tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, tra cui la fornitura di telefoni pubblici a pagamento;

CONSIDERATO che l'articolo 56 del Codice prevede che: “*Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorità, le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per*

soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio.”;

CONSIDERATO che il Codice, all’articolo 58, comma 3, stabilisce che: *“Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale”;*

CONSIDERATO che l’articolo 61 del Codice, stabilisce, al comma 4, che *“l’Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l’Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all’articolo 38 e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T e della normativa CEPT”;*

VISTO l’articolo 62 del Codice relativo al calcolo del costo degli obblighi di servizio universale e al relativo finanziamento;

VISTA la delibera n. 31/10/CONS recante: *“Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 683/11/CONS;

CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 2, della delibera n. 31/10/CONS prevede la possibilità per l’Autorità di rivedere il sistema dei criteri di cui alla stessa delibera, *“sulla base dell’evoluzione normativa e di mercato, delle esigenze dell’utenza, dei costi del servizio e delle relative modalità di finanziamento”;*

VISTA la delibera n. 486/18/CONS, del 16 ottobre 2018, con la quale l’Autorità ha avviato la consultazione pubblica sul documento recante *“Le postazioni telefoniche pubbliche: nuove prospettive regolamentari”* al fine di valutare un’eventuale revisione della regolamentazione in materia di postazioni telefoniche pubbliche, come previsto all’articolo 8, comma 2, della delibera n. 31/10/CONS, sulla base dell’evoluzione della normativa europea, delle esigenze dell’utenza, della capillarità della copertura mobile e della riduzione nell’utilizzo del servizio in parola;

CONSIDERATO che l’Autorità ha constatato – grazie anche all’analisi geo-statistica i cui risultati sono stati ampiamente descritti nel documento sottoposto a consultazione pubblica – che il servizio di telefonia pubblica stradale ha perso il proprio carattere di universalità;

CONSIDERATO che la perdita del carattere di universalità è quasi esclusivamente attribuibile all’eliminazione dei vincoli quantitativi (a seguito delle disposizioni di cui alla delibera n. 31/10/CONS) che il fornitore del servizio universale era tenuto a rispettare per assolvere agli obblighi di offerta del servizio di telefonia pubblica di cui alla delibera n. 290/01/CONS;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 486/18/CONS, l'Autorità ha rilevato che una modifica della normativa vigente volta a incrementare i vincoli che allo stato il fornitore del servizio universale è tenuto a rispettare, potrebbe apparire non opportuna, anche alla luce del Codice europeo che esclude il servizio di telefonia pubblica dal perimetro del servizio universale;

CONSIDERATO che con la delibera n. 486/18/CONS, l'Autorità ha anche rilevato che, in assenza di un tempestivo intervento regolamentare, nel giro di due anni si sarebbe potuto potenzialmente assistere alla dismissione di tutte le postazioni di telefonia pubblica stradali;

CONSIDERATO, pertanto, che nel corso della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 486/18/CONS l'Autorità ha proposto, al fine di evitare la completa eliminazione del servizio di telefonia pubblica stradale, di modificare la delibera n. 31/10/CONS riducendo a 5.000 il numero massimo di postazioni stradali che possono essere dismesse ogni anno dal fornitore del servizio universale;

CONSIDERATO che l'Autorità ha anche proposto, in alternativa alla soluzione sopra descritta, l'eliminazione della procedura di opposizione prevista dalla delibera n. 31/10/CONS con contestuale introduzione di un unico criterio che preveda la possibilità di rimuovere una postazione stradale purché sia garantita la presenza di almeno un altro impianto stradale in un raggio di 250 metri;

CONSIDERATO che, nel corso della medesima consultazione, l'Autorità ha altresì proposto, con riferimento alle postazioni di telefonia presenti nei rifugi di montagna, di estendere l'obbligo per il fornitore del servizio universale di garantire la presenza di almeno una postazione anche nei rifugi di montagna, alla stregua di quanto previsto, dall'articolo 2 della delibera n. 290/01/CONS, per ospedali, carceri e caserme;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società: Fastweb s.p.a., TIM s.p.a., Vodafone Italia s.p.a. e Wind-Tre s.p.a.;

SENTITA, in data 22 marzo 2019, la società Vodafone s.p.a.

SENTITA, in data 28 marzo 2019, la società Tim s.p.a.;

SENTITA, in data 10 aprile 2019, la società Fastweb s.p.a.

SENTITA, in data 12 aprile 2019, la società Wind-Tre s.p.a.

VISTI i contributi prodotti, singolarmente, dalle società: Fastweb s.p.a., TIM s.p.a., Vodafone Italia s.p.a. e Wind-Tre s.p.a.;

CONSIDERATO che Fastweb, Vodafone e Wind-Tre ritengono che il servizio di telefonia pubblica non dovrebbe più rientrare nel perimetro del servizio universale in

quanto i servizi di telefonia mobile sono in grado di sostituire pienamente il servizio di telefonia pubblica, garantendo al contempo un maggior grado di copertura;

CONSIDERATO, pertanto, che secondo Fastweb, Vodafone e Wind-Tre qualunque modifica dell'attuale contesto regolamentare volta a rafforzare gli obblighi in capo al fornitore del servizio universale apparirebbe anacronistica oltre che non proporzionata;

CONSIDERATO che anche TIM ha rilevato che qualunque proposta volta a incrementare gli obblighi per il fornitore del servizio universale, oltre a non essere giustificata dall'attuale contesto di mercato (ampia diffusione del servizio di telefonia mobile di gran lunga più efficiente del servizio di telefonia pubblica), sarebbe in netto contrasto con lo scenario che si è delineato nell'Unione europea, dove l'obbligo di offrire il servizio di telefonia pubblica è stato abrogato in oltre la metà dei paesi membri;

RILEVATO che secondo TIM sarebbe inoltre opportuno attendere il recepimento del codice europeo delle comunicazioni elettroniche prima di valutare una revisione della regolamentazione sulla telefonia pubblica;

RILEVATO che nessuno degli operatori ha condiviso le proposte dell'Autorità di modifica della delibera n. 31/10/CONS e della delibera n. 290/01/CONS relativamente alle postazioni di telefonia presenti nei rifugi di montagna;

VISTI i risultati dell'indagine di mercato avviata ai sensi della delibera n. 486/18/CONS con l'obiettivo di ottenere informazioni sulle caratteristiche, sulla domanda e sulle funzioni d'uso dei servizi di telefonia pubblica;

CONSIDERATO che da tale indagine è emerso che:

- solo lo 0,5% della popolazione ha utilizzato il servizio di telefonia pubblica nei 90 giorni precedenti l'intervista e che il 12% della popolazione non ha mai usato il servizio;
- oltre l'80% della popolazione non avverte l'esigenza di utilizzare il servizio di telefonia pubblica;
- la consapevolezza di poter disporre del servizio di telefonia pubblica nei pressi della propria abitazione è una caratteristica che riguarda poco più di un quarto della popolazione;
- la presenza di cabine telefoniche non è al giorno d'oggi più indispensabile per circa il 70% della popolazione.

RITENUTE condivisibili le osservazioni espresse dagli operatori in merito alla non proporzionalità di un eventuale incremento degli obblighi in capo al fornitore del servizio universale, dato l'attuale contesto di mercato e lo scarso uso e interesse mostrato dalla popolazione verso il servizio di telefonia pubblica;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di lasciare inalterato l'attuale assetto regolamentare e valutare un eventuale intervento di modifica della disciplina sulle postazioni di telefonia pubblica in regime di servizio universale solo a seguito del recepimento del Codice europeo.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il procedimento avviato con la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 486/18/CONS si conclude con la pubblicazione dell'indagine di mercato "*Le postazioni di telefonia pubblica in Italia*" (allegato A), che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera (comprensiva del suo allegato A) è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Napoli, 18 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi